



COMUNE DI MONGHIDORO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL MERCATO TEMATICO, DEGLI HOBBISTI DEL RIUSO E DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/2024

Art. 1
ENTE ORGANIZZATORE

1. Premesso che nel periodo estivo da giugno a settembre per le vie del centro storico di Monghidoro come da Delibere di Giunta 36 e 37 del 20/06/2014 sono stati istituiti i Mercatini serali degli hobbisti e del riuso;

2. Il Comune di Monghidoro estende questa possibilità, come “mercato tematico e degli hobbisti” nell’ambito del mercato settimanale del giovedì, delle 2 Fiere e il “mercato a km 0” che si tiene prevalentemente il sabato, che comprenderà le seguenti categorie:

- 1) Erboristeria/biologico: vendita di prodotti e preparati officinali e di prodotti biologici;
- 2) Associazioni del territorio;
- 3) Opere del proprio ingegno e dell’intelletto;
- 4) Operatori commerciali e/o eventuali ulteriori categorie di soggetti identificati con deliberazione di Giunta Comunale.
- 5) Prodotti agricoli, direttamente dal produttore (Produttori Agricoli).;

3. L’organizzazione e la gestione del “mercato tematico e degli hobbisti” nell’ambito del mercato e delle fiere è affidata alla Polizia Locale del Comune di Monghidoro nelle seguenti attività:

- a) tenuta presenze degli operatori;
- b) gestione degli spazi individuati ;
- c) controllo nei confronti degli operatori che nelle giornate di vendita rispettino quanto stabilito dal presente regolamento, dal regolamento del commercio su aree pubbliche e nel Disciplinare del mercato;
- d) verifica del rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dall’art. 42.

Art. 2
SCOPI

1. Il mercatino tematico ha lo scopo di valorizzare e propagandare, la creatività individuale, la cultura del biologico e le associazioni del territorio.

Art. 3
AREA DI SVOLGIMENTO

1. L’area di svolgimento è individuata nelle vie adiacenti all’area mercatale e più precisamente: Via Marconi, via XXVII marzo, via Degli Olivetani e piazza Cav. Gitti.

Art. 4
PERIODICITÀ DELLO SVOLGIMENTO

1. Il mercato tematico di cui all'articolo 1 punto 2, può avere luogo tutti i giovedì, le giornate prevalentemente del sabato e le domeniche che comprendono le due tradizionali fiere : Fiera dei S.S. Pietro e Paolo e Fiera di San Michele, ad esclusione di qualora si preveda lo spostamento del mercato ordinario per motivi di forza maggiore.

Art. 5
ORARIO

1. Per lo svolgimento del mercato tematico di cui al presente regolamento dovranno essere osservati i medesimi orari del mercato settimanale previsti dal regolamento sul Commercio su Aree Pubbliche approvato Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27/12/2023.

Art. 6
SPAZI ESPOSITIVI

1. Gli spazi espositivi avranno dimensioni pari a mq 5x2.
2. Per il canone di occupazione suolo pubblico si rimanda a quanto previsto dal vigente regolamento TOSAP.

Art. 7
ATTIVITÀ DI VENDITA

1. L'attività di vendita è disciplinata dal D. Lgs. 31/3/98, n. 114, dal D.Lgs 228/2001, dalla L.R. 12/99 e successive modifiche dalle norme nazionali e regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche e dal regolamento comunale disciplinate il commercio su aree pubbliche.

Art. 8
AMMISSIONE

1. Sono ammessi a partecipare al bando per l'assegnazione dei posteggi gli operatori commerciali in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su area pubblica. Fanno eccezione le rassegne di cui al punto 3 (Associazioni), 4 (opere del proprio ingegno).
2. Gli operatori di cui al punto 4 (opere del proprio ingegno), per partecipare al bando di assegnazione dei posteggi, dovranno redigere il modulo di "denuncia inizio vendita di opere del proprio ingegno" secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 9
DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Per ottenere l'ammissione gli operatori devono presentare richiesta al Comune di Monghidoro.

2. Le modalità di accesso all'assegnazione del posteggio verranno disciplinate attraverso apposita graduatoria tenuta dalla Polizia Locale:

Art. 10
ASSENZE

1. Per la gestione delle assenze degli operatori del mercato tematico si rimanda all'art. 14 del "Regolamento dei mercati delle fiere straordinarie su aree pubbliche" del comune di Monghidoro.
2. I posteggi revocati potranno essere riassegnati mediante scorrimento delle graduatorie.

Art. 11
GESTIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO E RESPONSABILITÀ

1. La gestione del posteggio dovrà essere fatta direttamente dal concessionario, non dovrà mai rimanere incustodito e non potrà essere dato in sub-concessione a terzi.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui resta escluso – in ogni caso – il Comune di Monghidoro.

Art. 12
OBBLIGHI E DIVIETI

1. Ai titolari di posteggio è fatto obbligo di:
 - a) contenere le merci e le attrezzature nell'area di concessione;
 - b) posizionare i tendoni a copertura del banco e/o gli ombrelloni ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,0;
 - c) non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
 - d) non abbandonare il posteggio prima delle ore 13.00;
 - e) non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
 - f) non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
 - g) esporre i prezzi della merce in vendita in maniera visibile;
 - h) esporre la merce in maniera ordinata;
 - i) agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi degli operatori, dei mezzi di Soccorso, Polizia e Pubblica utilità, spostando eventualmente tende, ombrelloni e merci;
 - l) attenersi alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni impartite dagli Operatori della Polizia Locale.

Art. 13
SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono contemplate nell'art.40 del regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche.